
Già dal **23 marzo 2016** è in vigore il **nuovo regolamento (UE) 2015/2424** del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi dell'Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Numerose sono state le novità introdotte, tra cui:

- La denominazione “marchio comunitario” viene sostituita da quella di “**marchio dell’Unione europea**” e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) diventa l'**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, entrambe le modifiche in attuazione del Trattato di Lisbona;
- È stato introdotto un sistema più flessibile e, in alcuni casi più economico, del sistema **delle tasse per la registrazione**; in pratica, al posto di un'unica tassa che copriva 3 classi di prodotto, il nuovo sistema prevede una tassa per ogni classe richiesta (“*one-fee-per-class*”), in modo che il pagamento sia proporzionale al numero di classi richieste
- Sono state **ridotte le tasse di rinnovo e quelle per le domande di opposizione, di cancellazione e ricorso**.

Altre modifiche sono entrate in vigore dal giorno **1 ottobre 2017** e riguardano 3 ambiti:

1) Rappresentazione grafica: è stata eliminata la rappresentazione grafica in fase di deposito, essendo state previste rappresentazioni in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile;

2) Marchi di certificazione UE: sono marchi di nuova istituzione e consentono ad un organismo di certificazione di permettere alle imprese che soddisfano i requisiti di certificazione di usare il marchio come segno per i loro prodotti o servizi; essi sono definiti come marchi *«idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati»*; in sostanza, la nuova tipologia indica che i prodotti e i servizi recanti il marchio **sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d'uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall'identità dell'impresa** che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione.

3) Modifiche procedurali: sono state introdotte numerose semplificazioni per la procedura di registrazione del marchio, tra cui il rafforzamento della lotta alla contraffazione e un sistema di regole in materia di cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti. Allo stesso è affidata l'istituzione di un **centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e ai disegni comunitari**.

Per maggiori informazioni, il link per accedere al sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation><https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation>

Ultima modifica

Mar, 17/10/2017 - 10:31